



# Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo

Servizio Tutela dell'Ambiente

## Conferenza Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Riunione del giorno 27 Febbraio 2006: Verbale Sessione pomeridiana

Espressione parere sulle seguenti pratiche:

- 1) "C.I.S. S.p.A.". Impianto di termovalorizzazione R.S.U. sito a Montale, via Tobagi 16. Aumento della potenzialità di esercizio. Approvazione progetto
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente della Conferenza Provinciale, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara valida la riunione e dà inizio all'esame delle pratiche all'ordine del giorno.

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Geom. Corsini Valentina, dipendente del Servizio Tutela dell'Ambiente.

"C.I.S. S.p.A.". Impianto di termovalorizzazione R.S.U. sito a Montale, via Tobagi 16. Aumento della potenzialità di esercizio. Approvazione progetto.

Il Presidente, preliminarmente all'istruttoria tecnica del progetto in argomento, comunica ai componenti di aver trasmesso, brevi mani, all'Ufficio VIA della Provincia di Pistoia la nota redatta dal GOAP della AUSL 3 di Pistoia, depositata agli atti in sede di Conferenza del 17.01.2006 dal Dott. M. Bolognini. Il Responsabile del citato Ufficio VIA Dott. Ing. Delfo Valori ha ritenuto opportuno predisporre una nota di risposta (datata 24/02/2006) della quale ne viene data lettura. Tale nota viene allegata al presente verbale.

Inoltre, il Presidente, in qualità di Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente, in riferimento alla suddetta nota del GOAP, ritiene opportuno precisare quanto segue: *"In merito alla questione sollevata dal GOAP circa l'assenza di soluzioni progettuali che dimostrino il non incremento del particolato emesso (PM10 e PM2,5), si rileva la presenza agli atti di una specifica valutazione (analisi diffusionale), riferita ad una situazione in cui si considerano compiute le modifiche impiantistiche della linea 1, che dimostra come la diffusione sul territorio di particolato fine (PM10), espressa come ricaduta al suolo, sia maggiormente circoscritta nei dintorni dell'impianto.*

*Ancorché non vi siano, ad oggi, evidenze che mettano in correlazione le emissioni dell'inceneritore con i dati di concentrazione di PM10 rilevati dalla centralina di Montale, via Pacinotti, è da tener presente che lo studio di cui sopra ipotizza quantitativi di PM10 in ricaduta nell'area urbanizzata, ove è posizionata la suddetta centralina, a valori di diversi ordini di grandezza inferiore al limite di qualità dell'aria di cui al DM 60/02 e pertanto da ritenersi poco significativi rispetto ai quantitativi di PM10 monitorate dalla suddetta centralina.*

*Si evidenzia inoltre che, ad oggi, il particolato ultrafine PM 2,5 non è un parametro oggetto di controllo nel sistema di rilevamento della Provincia di Pistoia."*

Il Presidente della Conferenza, inoltre, per quanto attiene le osservazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), riportate nella sopra citata nota del GOAP, chiarisce che solo la prima delle tre risulta essere di competenza dell'odierna riunione, in quanto la "linea futura", seppur presente negli elaborati di progetto, non può essere esaminata in questa sede per effetto del combinato disposto di cui all'art. 5 comma 4 punto b della LR 79/1998 e all'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.; infatti, la Conferenza Provinciale può



# Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo

Servizio Tutela dell'Ambiente

## Conferenza Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Riunione del giorno 27 Febbraio 2006: Verbale Sessione pomeridiana

esprimere il proprio parere sull'eventuale installazione della "linea futura" solo successivamente alla pronuncia di compatibilità ambientale.

Il Presidente, infine, acquisisce agli atti della Conferenza la nota del Servizio Avvocatura della Provincia, datata 27.02.2006, riguardante le relazioni che intercorrono tra la Conferenza Provinciale per la gestione dei rifiuti, ex art. 27 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., e la Conferenza dei Servizi ex art. 14 legge 241/1990 e la nota dell'Azienda USL n° 3 di Pistoia a firma del Dott. M. Bolognini datata 27/02/2006.

Visto e considerato tutto quanto sopra riportato, il Presidente dà inizio all'esame tecnico della documentazione trasmessa, per conto del CIS S.p.A. di Montale, dal SUAP associato fra i Comuni di Quarrata Agliana e Montale, con nota acquisita agli atti con prot. n. 158352 del 01/12/2005, riguardante la richiesta di aumento della potenzialità di esercizio dell'impianto attualmente autorizzato per 120 t/g;

La CONFERENZA

RICHIAMATO il verbale della precedente riunione del 17/01/2006;

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale, rileva quanto di seguito riportato:

1. il nuovo forno della linea 1 risulta essere a tamburo rotante in equicorrente, anziché in controcorrente così come previsto nel progetto di VIA. Tale scelta progettuale dovrà essere giustificata al fine di verificarne il carattere non peggiorativo rispetto a quello proposto nel SIA;
2. il nuovo turbo-gruppo (composto da turbina vapore, generatore ed impianto elettrico) risulta essere di potenza continua di 7,064 MW mentre nel SIA era prevista una turbina della potenza pari a 3,5 MW. In conseguenza di ciò risulta necessario che il CIS predisponga un nuovo studio di impatto acustico, che dovrà essere redatto da un tecnico competente ex art. 2 commi 6 e 7 della legge 447/1995. Inoltre dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica che attesti il regolare funzionamento della turbina di cui al punto precedente che risulta sottoalimentata nel progetto presentato;
3. il camino è suddiviso in tre canne indipendenti di 45 m di altezza e diametro 1,4 m. All'esterno delle tre canne è montata una copertura in lamiera (tot. 45 m per 5,3 m). L'intervento proposto contrasta con la soluzione progettuale esaminata in sede di VIA: infatti, in quest'ultima, era prevista la presenza di due canne indipendenti a servizio della linea 1 e della linea 3, contenute in una copertura avente un'altezza pari 40 metri. La scelta progettuale di installare un camino di altezza maggiore dovrà essere giustificata corredando la stessa con uno studio diffusionale dal quale sia evidente il carattere non peggiorativo rispetto alla soluzione progettuale sottoposta al VIA e rispetto alla situazione esistente con particolare riguardo al particolato fine e ultrafine (PM10 e PM2,5);
4. la linea 2 viene utilizzata esclusivamente in caso di manutenzione e/o malfunzionamento della linea 1 e/o 3 ed è indipendente dalle altre due ad eccezione fatta per il camino di espulsione dei fumi. Mentre nel SIA i fumi della linea 2 vengono espulsi attraverso il camino a servizio della linea non funzionante, nel progetto in esame risulta che i fumi della linea 2 vengono espulsi attraverso il camino della linea 3. A tal riguardo, risulta necessario acquisire idonea documentazione chiarificatrice;



# Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo

Servizio Tutela dell'Ambiente

## Conferenza Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Riunione del giorno 27 Febbraio 2006: Verbale Sessione pomeridiana

5. le polveri prodotte dai sistemi di abbattimento dei fumi e le ceneri della caldaia, vengono trasportati pneumaticamente all'apposito silos di stoccaggio munito di sfiato (2 silos). In considerazione, fra l'altro, che la bozza di linea guida per le BAT degli impianti di incenerimento rifiuti, prevede che sia effettuata la raccolta degli sfiati e l'abbattimento delle polveri, e tenuto conto delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in argomento, risulta necessario acquisire idonea documentazione tecnica circa il sistema filtrante che verrà adottato per impedire la fuoriuscita di inquinanti nonché i tipi di controlli che la ditta intende adottare a tal fine. Inoltre dovrà essere relazionato sulle modalità adottate in fase di carico delle polveri dal silos al mezzo di trasporto e le precauzioni finalizzate ad evitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente circostante;
6. in merito al raffreddamento e al trasporto delle scorie, che avviene mediante il nastro trasportatore a bagno d'acqua (REDLER), si ritiene necessario acquisire documentazione integrativa su tale specifica apparecchiatura e sulle modalità di captazione e trattamento dei vapori prodotti;
7. dovrà essere presentata documentazione integrativa che descriva in maniera esaustiva il ciclo delle acque (meteoriche, industriali e domestiche);
8. per quanto attiene il monitoraggio in continuo delle emissioni, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 133/2005, in particolare il CIS dovrà giustificare l'assenza di controllo in continuo per i parametri HF e Tensione di vapore così disposto dai succitati commi;
9. non risulta chiaro quanto riportato in tabella riportata a pagina 6 di 33 del manuale di uso e manutenzione. In particolare sono necessari chiarimenti sul perché per la linea 1 è previsto come rifiuto da trattare esclusivamente il CDR mentre per le linee 2 e 3 gli RSU tal quali;
10. al fine di una maggior comprensione circa il funzionamento dei sistemi di abbattimento dei fumi è necessario acquisire informazioni circa le modalità gestionali (parametri misurati, dosaggio dei reagenti, ecc.);
11. è necessario conoscere lo stato di avanzamento delle procedure attivate presso il Genio Civile relativamente alle strutture in c.a;
12. risulta necessario conoscere le modalità realizzative e progettuali (design) delle camere di combustione e post-combustione al fine di evitare ristagni di fumi in zone a temperature tali da causare una più elevata formazione di inquinanti quali NO<sub>x</sub> e PCDD/PCDF;
13. risulta necessario acquisire idonea documentazione tecnico-gestionale che consenta una corretta valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare, con particolare riferimento ai rischi nelle attività che comportano ipotetica esposizione al calore ed alla pressione del vapore;
14. dovranno essere verificate le condizioni di pericolosità idraulica e/o ristagno (LR 12/2000 - DPCM 5/11/1999 norma 13 - DPCM 6/05/2005 PAI) trasmettendo documentazione idonea circa le eventuali opere di mitigazione proposte;
15. per quanto attiene le opere che prevedono l'attraversamento aereo del fosso Agnaccino nonché le opere edilizie realizzate entro il limite dei 10 metri dall'argine del fosso stesso (che dovranno essere specificatamente evidenziate in idonea planimetria), si rende necessario il rilascio dell'autorizzazione ex

 Pag. 3 di 4



# Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo

Servizio Tutela dell'Ambiente

## Conferenza Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Riunione del giorno 27 Febbraio 2006: Verbale Sessione pomeridiana

RD 523/1904. A tale proposito, in considerazione che l'eventuale approvazione del progetto ricomprende anche tale autorizzazione, la società CIS S.p.A. dovrà farne specifica richiesta.

La Conferenza visto e considerato tutto quanto sopra ritiene opportuno, al fine di poter esprimere il parere di competenza, acquisire la documentazione integrativa sopra riportata ai punti da 1 a 15.

La Conferenza, inoltre, tenuto conto che:

- le conclusioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 267 del 25.02.2005, relativa alla valutazione di impatto ambientale, ed in particolare della necessità di prevedere un monitoraggio delle emissioni al fine di valutare la necessità di implementare il sistema di abbattimento;
- l'ampliamento della potenzialità di esercizio dell'impianto comporta, senza dubbio alcuno, un aumento degli inquinanti prodotti dal processo di combustione in flusso di massa;

richiede la trasmissione di idonea documentazione che argomenti e dimostri che la scelta dei sistemi di abbattimento previsti in progetto, oltre a risultare la migliore tecnologia disponibile applicabile all'impianto di Montale, garantiscano un flusso di massa all'emissione che oltre ad essere in linea con i nuovi parametri introdotti dal D.Lgs. 133/2005, garantiscano anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti, con particolare riferimento ai microinquinanti organici e inorganici e alle polveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista dal 28/12/2005. Tale documentazione dovrà, inoltre, contenere informazioni puntuali circa le modalità e frequenza delle manutenzioni nonché il piano di monitoraggio da predisporre ai sensi del D.Lgs. 59/2005.

Il componente della Conferenza Dr. M. Bolognini chiede sia messo a verbale quanto segue:

*"Le richieste integrative contenute nel presente verbale, pur apprezzabili e condivisibili, non risultano comunque tali da superare tutte le criticità già evidenziate nel procedimento di V.I.A. in quanto le norme tecniche che attengono alla procedura di V.I.A. si riferiscono ad approfondimenti e a valutazioni tecniche, in materia di tutela della salute, di grado più elevato e di maggior dettaglio".*

La Conferenza rilevando che la progettazione in argomento dedica un'ampia sezione alla "Linea Futura" comprensiva di forniture accessorie alla stessa, evidenzia alla ditta CIS S.p.A. la possibilità di attivare una nuova procedura VIA per l'intero progetto sospendendo la richiesta in oggetto.


Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

I Componenti

XXXXXXXX

XXXXXXXX



Regione Toscana  
AZIENDA USL 3 di PISTOIA  
Via Sandro Pertini 708 – 51100 Pistoia  
c.f./p.IVA 01241740479  
ZONA PISTOIESE

Nota verbale

Il componente la Commissione dott. Michelangiolo Bolognini, avendo acquisito, in data 30.1.2006 la documentazione relativa alla Determinazione n.267 del 25.2.2005 dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia rileva nel merito quanto segue:

- 1. Il "parere" relativo alla USL, citato all'8° capoverso, non era, e non è, un parere formale, tantomeno da intendersi come favorevole, bensì una serie di osservazioni critiche relative all'inadeguatezza dello studio di impatto ambientale, presentate dall'allora Responsabile dell'U.F. Igiene e Sanità Pubblica e ribadite nel successivo contraddittorio verbale, studio che si ricorda è stato redatto senza tener conto di quanto previsto dalla Deliberazione reg. del 20.9.1999 n. 1069, punti 2.11.1, 3.11.1, 4.1,4.3, 4.4,4.6 e 4.7.
- 2. La "Conferenza dei Servizi", citata all' 11° capoverso, è riferita ad un atto interno della Amministrazione provinciale di Pistoia e non alla Conferenza dei Servizi di cui l'art 17 della L.R. 79.1998 ed all'art. 14 della L.241.1990 e succ. mod.

Pertanto si fa richiesta alla Amministrazione Provinciale di specifica motivazione che giustifichi la non applicabilità, a questa casistica, dei disposti dell'art.17 della L.R. 79.1998 ed all'art. 14 della L.241.1990 e succ. mod.

Per quanto riguarda inoltre la documentazione prodotta dal C.I.S. spa al Suap dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, rileva l'esistenza di una variazione sostanziale dell'impianto autorizzato con atto n. 1048 del 13.5.2005 rilasciato dalla Amministrazione di Pistoia. Su questo specifico aspetto si fa parimenti richiesta all'Amministrazione Provinciale in ordine alla necessità, o meno, di pregressa e/o attuale applicabilità del D.Lgs 59.2005 su tale autorizzazione, in assenza di specifico parere sanitario.

Relativamente infine al Verbale della Conferenza Provinciale per la gestione dei rifiuti del giorno 17.1.2006, relativamente alla applicabilità del D.Lgs 59.2005, rileva come sia da valutare oltre al punto 5.2 dell'allegato I, anche i punti 5.1 e 5.3, restando inoltre da verificare l'applicabilità, nel raccordo con la procedura di V.I.A., dell'art 17-bis della L.R. 79.1998, introdotto con la L.R. n. 61.2003.

Pistoia 27.2.2006

ACQUISITO AGLI ATTI  
DELLA CONFERENZA  
DEL 27.02.06  
IL PRESIDENTE



Dott. Michelangiolo Bolognini



## Provincia di Pistoia

### Avvocatura

Avv. Paola Pupino

Avv. Lucia Coppola

Dr.ssa Beatrice Cecchi

P.zza S. Leone, 1 – Pistoia - P.I. 00236340477 - Tel. (0573) 374283 - 374304 - 374229. Fax (0573) 374513.

ACQUILINO AGUI ATTI  
DELLA CONFERENZA  
DEL 27.02.06  
IL PRESIDENTE



Pistoia, 27 febbraio 2006

Al Dr. For. Ariberto Merendi

S E D E

**Oggetto:** Art. 27 D.Lgs n.22/1997. Autorizzazione alla realizzazione impianti smaltimento e recupero rifiuti. Rif. Richiesta 8.2.2006.

Con nota dell'8.2. u.s. del Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo, Servizio Tutela dell'Ambiente, all'Avvocatura è stata richiesta la propria valutazione in ordine all'applicabilità all'art. 27 del D.Lgs n. 22/1997, concernente l' " *Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti* " delle norme che disciplinano il funzionamento della conferenza dei servizi, dettate dagli artt. 14 e ss della L. n. 241/1990, come recentemente modificate dalla L. n. 15/2005.

Nello specifico, con il quesito posto, si chiede di conoscere se esse trovino applicazione anche per ciò che concerne il funzionamento della speciale conferenza prevista dal comma secondo della norma in esame, secondo il quale. " *Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, ed i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazione e chiarimenti* ".

La questione posta all'attenzione dell'Avvocatura richiede una preliminare disamina della natura dell' " **apposita conferenza** ", cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 27 del Decreto Ronchi.

dagli artt. 14 e ss. della L. n. 142/1990, comprese le norme in tema di dissenso, di cui all'art. 14 quater.

Su tale specifico punto, la giurisprudenza si è così pronunciata: " *Alla conferenza di servizi prevista dall'art. 27 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, recante attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sono affidati compiti di natura istruttoria, con la conseguenza che ad essa non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 14, comma 3 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 per le ipotesi di dissenso in seno a conferenze di servizi aventi competenze di tipo decisorio. ( cfr Consiglio Stato, sez. VI, 6 marzo 2001, n. 1529 ).*

Da quanto detto sino ad ora, pare chiaro che la disciplina della conferenza decisoria, contenuta nella l.241, artt. 14 e ss, non trova applicazione nei confronti della conferenza provinciale rifiuti.

Rimane da chiedersi se ad essa possa trovare applicazione l'art. 14 bis della L. 241/1990, che disciplina la conferenza preliminare.

Pur nutrendo dubbi in ordine alla possibilità di equiparare i due istituti, ( *Conferenza ex art. 27 decreto Ronchi e conferenza preliminare dei servizi* ), si deve comunque far presente che, anche nell'ipotesi in cui si dovesse optare per la tesi dell'equiparazione, l'istituto del dissenso disciplinato dalla L. 241 per la conferenza preliminare non potrebbe trovare applicazione, perchè circoscritto al dissenso di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico, della salute o della pubblica incolumità, **con riferimento alle sole opere interregionali.**

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'attività della conferenza provinciale rifiuti debba continuare ad essere disciplinata come previsto, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Provinciale di Pistoia con proprie norme regolamentari, in attuazione della dell'art. 8, 2 comma della LRT n. 25/1998, e dell'art. 37 del Regolamento Regionale n. 32 del 17.7.2001, pubblicato sul BURT n. 23/2001, parte prima.

Per quanto riguarda le decisioni della Conferenza, pertanto, rimane ferma la regola della validità delle decisioni assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

E' ovvio che, in caso di decisioni non assunte all'unanimità, dovranno essere ben specificate le ragioni che inducono a decidere difformemente da una valutazione sfavorevole espressa, in seno alla conferenza, da uno o più membri.

La regola della decisione a maggioranza trova conferma nella giurisprudenza che, in merito, ha affermato: " *Anche i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, di cui all'art. 27 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, relativa al procedimento di approvazione di impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti sono necessariamente assoggettati alla regola della maggioranza, non essendo prevista la decisione all'unanimità* " ( Cfr T.A.R. Veneto, sez. I, 16 dicembre 1998, n. 2509 ).

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Avv. Paola Pupino





# PROVINCIA DI PISTOIA

## DIPARTIMENTO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

Servizio Difesa del Suolo e Demanio idrico

24 FEB. 2006

ALLA C.A. PRESIDENTE  
CONFERENZA PROVINCIALE  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Oggetto: nota presentata dal rappresentante della USL 3 in sede di conferenza del 17.01.06  
in merito al progetto di potenziamento del CIS di Montale

In merito a quanto esposto dal rappresentante della USL 3 dott Bolognini si espongono di seguito alcune considerazioni.

Relativamente al primo capoverso della lettera acquisita in sede di Conferenza Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (*"il progetto presentato rientri nei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale allegato Al punto c, se si tiene conto che l'impianto tratta rifiuti urbani, speciali ed ospedalieri che potrebbero avere significative percentuali di rifiuti pericolosi oppure A2 punto e della L.R. 2/11/98 N. 79 di cui risulta agli atti essere stata avviata solo la fase preliminare...."*) si vuole evidenziare che la fase preliminare come prevista dall'art 12 della L.R. 79/98 non è mai stata avviata dall'Amministrazione Provinciale né avrebbe potuto esserla. La normativa in materia di VIA non prevede la fase preliminare come obbligatoria né fornisce all'Amministrazione competente strumenti per richiederne l'attivazione, inquadrandola a tutti gli effetti come facoltà del proponente.

A riguardo si deve osservare che non si tratta, con tutta evidenza, di una conferenza decisoria, in quanto, come previsto dal suddetto decreto, le sono attribuiti precisi compiti di natura istruttoria ( *Cfr lettere da a) a c) della norma in esame* ).

Dopo l'espletamento di tali compiti, a mente della successiva lettera d) la Conferenza " *Trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale* ", oggi Provincia.

E' infatti la Provincia che, entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.

L'affermazione in ordine alla natura non decisoria della conferenza ex art. 27 D. Lgs n. 22/1997 trova ampia conferma nella giurisprudenza, secondo la quale essa non costituisce " *il luogo giuridico in cui sono assunte le decisioni finali, ma solo la sede ove tutti gli interessi pubblici, rilevanti in un certo ambito, sono palesati e confrontati giacché quello prefigurato dall'art. 27, d.lg. n. 22 del 1997, costituisce uno strumento procedimentale di emersione e comparazione d'interessi pubblici, destinati a sintetizzarsi nel provvedimento finale, e non un vero e proprio organo collegiale ove le singole manifestazioni di volontà si fondono in una* ". ( *Cfr T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 17 gennaio 2003, n. 234* ).

La natura meramente istruttoria della Conferenza in esame è sostenuta, in modo chiaro, anche dal Consiglio di Stato, secondo il quale essa deriva dal fatto che tutti i poteri decisori spettano alla Regione, oggi Provincia, che li esercita tenendo conto del parere espresso dalla Conferenza, ma esercitando poteri decisionali totalmente autonomi.

In proposito il Consiglio di Stato ha affermato: " *L'acquisizione dei pareri dei due servizi regionali competenti a pronunciarsi sugli aspetti ambientali dell'autorizzazione dell'attività relativa alla messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, da parte della regione rientra nel procedimento di formazione della volontà della regione e, pertanto, attiene a un momento successivo alla conclusione della conferenza dei servizi di cui all'art. 27 d.P.R. n. 22 del 1997, che ha natura meramente istruttoria.* ( *Cfr Consiglio Stato, sez. V, 11 luglio 2002, n. 3917* ).

Molto significativa, sotto il profilo in esame, appare anche la seguente massima della Cassazione Penale, che ha affermato la mera facoltà di ricorrere allo strumento della conferenza decisoria dei servizi per giungere, nei procedimenti disciplinati dall'art. 27 del Decreto Ronchi, all'adozione del provvedimento finale.

Secondo la Cassazione " *In base alla disciplina prevista dall'art. 27 d.lg. n. 22 del 1997, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti non è subordinato, nella fase di approvazione dei progetti, alla preventiva utilizzazione della conferenza dei servizi, che come precisato dall'O.P.C.M. n. 2425 del 18 marzo 1996, è meramente facoltativa. La conferenza infatti, costituisce un semplice strumento operativo nell'ambito dell'attività di concertazione tra le varie amministrazioni, la cui assenza non ha alcuna incidenza sulla legittimità del procedimento adottato.* ( *Cfr Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2002, n. 36048* ).

Dall'incontestabile natura meramente istruttoria della conferenza ex art. 27 del decreto Ronchi discenderebbe, ad avviso della scrivente, che nei suoi confronti non possano trovare applicazione le vigenti norme in tema di conferenza di servizi, dettate

Come si può facilmente dedurre dall'atto di richiesta dell'avvio del procedimento, pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale, il CIS non ha ritenuto opportuno procedere alla attivazione della fase preliminare ma ha preferito ricorrere direttamente alla procedura come prevista dall'art 14 della L.R. 79/98.

Relativamente all'osservazione sul confronto tra lo stato modificato e quello definito attuale si rimanda a quelli che sono i principi che uniformano la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. Seppur ricorrendo ad una necessaria semplificazione vista la vastità dell'argomento, merita comunque richiamare il concetto che la VIA, nella sua funzione di tutela delle varie componenti ambientali (intese in senso lato e comprensive della componente antropica), parte dal confronto dei differenziali tra la situazione preliminare e quella successiva alla eventuale realizzazione del progetto. In questo senso non si capisce il motivo della osservazione contenuta nella nota a cui si vuole dare risposta; ciò che viene lamentato è, in estrema sintesi, l'assenza di un aggiornamento del c.d. "stato attuale" dello studio di impatto ambientale dopo le autorizzazioni concesse dalla Amministrazione Provinciale nel febbraio del 2004. Le autorizzazioni rilasciate, relative a interventi compresi nel progetto sottoposto a valutazione, al momento attuale non sono ancora state realizzate come dimostrato dalla nota n° 64945 del 12 maggio 2005 e, a maggior ragione, non lo erano al momento della chiusura della procedura di VIA. Nel definire ciò che deve essere valutato per trovare il differenziale ambientale e quindi gli impatti corrispondenti, si capisce che lo "stato attuale" deve riferirsi allo stato di fatto dell'impianto mentre l'altro termine del confronto è lo stato progettato (ma non ancora realizzato) dello stesso impianto. Le modifiche autorizzate in occasione della conferenza di febbraio del 2004 (anche nell'ipotesi che si fosse

richiesta la riformulazione del SIA) non avrebbero potuto entrare a far parte del c.d. stato attuale né avrebbero inciso sulla valutazione dei carichi ambientali al momento della definizione della “fotografia” sull’esistente proprio perché non ancora realizzati.

In merito alla affermazione della *“inaccettabilità di qualsiasi soluzione progettuale che non preveda l’aumento della capacità di abbattimento rispetto l’attuale degli inquinanti con particolare riguardo a quelli tossici, cancerogeni e bioaccumulabili”*, sono da fare alcune considerazioni: a parere dell’ufficio scrivente, resta oggettivamente difficoltoso attraverso studi ed analisi preliminari alla messa in funzione dell’impianto garantire quanto richiesto dall’Usl sia in materia di inquinanti che in materia di emissioni di particolato. L’esistenza di limiti previsti dalla normativa e l’ulteriore restringimento degli stessi, la prescrizione di una campagna puntuale di monitoraggio a seguito delle variazioni impiantistiche dovrebbero costituire una sufficiente garanzia nella fase di valutazione dei possibili impatti preliminarmente alla realizzazione delle modifiche, ma niente osta a richiedere, in ossequio al principio di cautela, l’adozione di ulteriori misure tecniche di abbattimento degli inquinanti. A questo proposito si rimanda alle decisioni della Conferenza Provinciale chiarendo che, come specificato in sede di istruttoria per la VIA, resta difficile capire, soprattutto per le polveri fini e sottili, come possa essere effettuato uno studio generale da parte del CIS quando nella zona di rilevazione delle stesse i quantitativi presenti sono in larga parte non riconducibili all’attività dello stesso Termovalorizzatore.

Infine, in merito a quanto richiesto al secondo dei tre punti individuati a fine lettera, seppur nel rispetto di quanto verrà poi deciso in sede di conferenza, si ritiene opportuno prevedere una

attivazione del procedimento di VIA in presenza di modifiche sostanziali rispetto a quanto presentato nello Studio di impatto Ambientale.

IL DIRIGENTE IL SERVIZIO  
(Dott. Ing. Delfo VALORI)